



**Prot. comunicati in intestazione – 2020-21**

**Treviso, 04.XII.2020**

**Agli Studenti ed alle Studentesse**

**Ai Docenti**

**Ai Genitori**

**Al Personale ATA**

**Sito – Aree di pertinenza**

**Spedizione via *email***

**OGGETTO: DPCM 03.XII.2020, art. 1, co. 10, lett. s).**

**Gentilissimi,**

comunico che il DPCM del 3.XII.2020, alla lett. s), co. 10, art. 1, statuisce quanto segue:

1. che gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di II grado riprendano la frequenza scolastica a far data dal 7 gennaio 2021;
2. che tale frequenza in presenza sia garantita al 75% della popolazione scolastica.

In ragione di quanto esposto, ed in attesa di specifiche indicazioni di competenza del Tavolo di Coordinamento Provinciale previsto dalla medesima lett. s) del co. 10, la nostra scuola predisporrà uno specifico piano di rientro nel quale verranno indicate le classi che, giorno per giorno, frequenteranno le lezioni in presenza o da remoto.

Sarà nostra cura darVi tempestive comunicazioni non appena avremo potuto definire i particolari del nostro piano di rientro d'istituto.

A titolo generale, posso già comunicare che le previsioni del DPCM consentiranno a ciascuna classe di frequentare in presenza le lezioni per tre settimane su quattro, a partire dal 7.I.2021, naturalmente secondo le specifiche disposizioni del nostro *Protocollo Covid-19* e nel rispetto di quelle ulteriormente previste dal DPCM di cui all'oggetto.

Nulla varia in tema di viaggi di istruzione e visite didattiche che rimangono, chiaramente, interdetti (art. 1, co. 10, lett. t).

Rimango a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e porgo

Cordiali saluti.

Il dirigente scolastico  
Mario Dalle Carbonare

**Allegati**

1. DPCM 03.XII.2020, art. 1, co. 10, lett. s)





**Allegato n. 1 al prot. di cui in intestazione – DPCM 03.XII.2020, art. 1, co. 10, lett. s) – pp. 7-8**

s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento *on line* con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Presso ciascuna Prefettura-UTG e nell'ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad

agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della Provincia o il Sindaco della Città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il Prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza. Nel caso in cui tali misure non siano assunte nel termine indicato nel suddetto documento, il Prefetto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne dà comunicazione al Presidente della Regione, che adotta, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui alla presente lettera. Le scuole secondarie di secondo grado modulano il piano di lavoro del personale ATA, gli orari delle attività didattiche per docenti e studenti, nonché degli uffici amministrativi, sulla base delle disposizioni della presente lettera. I corsi di formazione pubblici e

[...] *omissis*

